

## **Statuto dell'Associazione Culturale "LABORATORIO ARTIBUS"**

### **Articolo 1 – Denominazione, sede, oggetto sociale**

È costituita un'Associazione culturale e ricreativa denominata "LABORATORIO ARTIBUS".

L'Associazione ha sede a Vasto (CH), in Via Messina n° 2.

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Articolo 2 – Scopo**

- L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere sul territorio regionale ed extraregionale occasioni di sensibilizzazione relative all'arte nelle sue varie forme, proseguendo le attività artistico-culturali promosse dal 1999 al 2010 dal "Laboratorio d'arte Mondo a colori", avente sede a Vasto (CH) in Via G. Parini n° 24.
- Produrre, realizzare, diffondere, organizzare e gestire tutto quanto miri alla promozione dell'arte, in tutte le sue forme; sviluppare tutte le manifestazioni legate alle forme d'espressione artistiche; assumere incarichi da Enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione - artistica, culturale, educativa, sociale, turistica - inerente all'oggetto dell'Associazione; organizzare manifestazioni private e pubbliche, festival, rassegne ed attività didattiche di vario genere in campo artistico;
- Dedicare una particolare attenzione alla didattica di discipline artistiche, indirizzata soprattutto ai bambini e ai giovani (è prevista, pertanto, un'attiva collaborazione con le Istituzioni scolastiche), ma anche agli adulti;
- Incentivare e diffondere la conoscenza dell'arte con pubblicazioni, corsi, mostre e convegni;
- Affidare a professionisti specializzati appositi spazi per divulgare metodologie per la promozione dell'arte, ecc., nonché altre discipline funzionalmente connesse all'oggetto indicato.
- Promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca quali convegni, congressi, seminari, stages, etc; pubblicare testi, atti e documenti, sia in forma occasionale che periodica in qualità di editore, su materie che costituiscano o integrino lo scopo dell'Associazione.
- Finalizzare specifici progetti all'inclusione di persone diversamente abili.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, anche se potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di terzi in genere per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività in genere.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

- Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'Associazione e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Contestualmente dovranno versare la quota annuale di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
- La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. I servizi per i soci, qualora la quota non sia stata saldata entro la scadenza, saranno sospesi fino al momento del versamento della quota. La carica di socio decadrà qualora il socio non provveda al saldo della quota associativa annuale entro sei mesi dalla data di scadenza della quota.
- In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio dà diritto a fruire delle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

- I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, dalla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea**

- L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
- Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

- La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli

argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### **Articolo 11 - Validità assembleare**

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà attraverso il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

- L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - Dimissioni**

- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, durante la quale si procederà alle votazioni per surrogare i Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

#### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- h) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

#### **Articolo 17 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 18 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo - 19 Il rendiconto**

- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

#### **Articolo 20 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno.

#### **Articolo 21 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **Articolo 22 – Sezioni**

All'interno dell'Associazione possono costituirsi delle sezioni per specifiche attività previste dallo statuto, anche in altri luoghi, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 23 – Scioglimento**

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 24- Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Vasto, 30 ottobre 2010